



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica grigsardeгна5@gmail.com – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it.

Cagliari, 12 febbraio 2024

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica,
VA@pec.mite.gov.it,

e p.c.

al Ministro della Cultura,
udcm@pec.cultura.gov.it,

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
segreteria.ministro@pec.minambiente.it,
segreteria.capogab@pec.minambiente.it,
MITE@pec.mite.gov.it,

al Presidente della Regione Toscana,
regionetoscana@postacert.toscana.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Ministero della Cultura,
dq-abap@pec.cultura.gov.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena, Grosseto e Arezzo,
sabap-si@pec.cultura.gov.it,

al Sindaco di Pitigliano,
comune.pitigliano@postacert.toscana.it,

Oggetto: **atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale eolica "Rempillo" proposta da Sorgenia Renewables s.r.l. in località Rempillo Comune di Pitigliano (GR).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica grigsardeгна5@gmail.com; p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

- con avviso del 30 ottobre 2023, codice procedura 10844, codice MASE-2024-0014043, è stata avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al **progetto di realizzazione della centrale eolica "Rempillo"** da parte di **Sorgenia Renewables s.r.l.** (sede in Milano, Via Alessandro Algardi n. 4) in località **Rempillo**, Comune di **Pitigliano** (GR);

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10503/15546>);

- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- il **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** conseguentemente formula **intervento nel presente procedimento di V.I.A.** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

OSSERVAZIONI

-- detto progetto è testualmente così descritto (vds. avviso al pubblico):

prevede **“la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 37,2 MW, da un sistema di accumulo da 25 MW, da una Sottostazione Elettrica 132/30 kV e da un cavidotto interrato MT nel comune di Pitigliano (GR).**

L'intervento progettuale prevede le seguenti opere:

- 6 aerogeneratori, della potenza di 6,2 MW, raggruppati 'elettricamente' in 3 sottocampi;
- Sistema di accumulo da 25 MW costituito da 20 container per le batterie, 5 apparecchiature di trasformazione e conversione e due locali tecnici;
- 6 impianti elettrici di trasformazione, posti all'interno di ogni aerogeneratore per trasformare l'energia prodotta fino a 30 kV;
- rete interna di cavidotti, esercita a 30 kV, per il collegamento tra gli aerogeneratori appartenenti al medesimo sottocampo, detti cavidotti saranno posati all'interno di opportuni scavi principalmente lungo la viabilità ordinaria esistente e sulle strade di nuova realizzazione a servizio del parco eolico;
- rete esterna di cavidotti, esercita a 30 kV, per il collegamento tra i tre sottocampi e la sottostazione;
- rete interna di cavidotti, esercita a 30 kV, per il collegamento tra sistema di accumulo e l'adiacente sottostazione elettrica di trasformazione 132/30 kV;
- rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare;
- apertura di brevi tratti di nuove piste stradali che si attesteranno alla viabilità principale esistente.

Il progetto non determina impatti significativi sulle principali componenti ambientali, non generando, nel corso dell'esercizio emissioni in atmosfera e nell'ambiente idrico, e non necessitando di prelievi idrici. L'occupazione di suolo risulta molto limitata e le opere non andranno ad interferire con specie vegetazionali di rilevanza conservazionistica. Per quanto riguarda l'impatto sull'avifauna, il potenziale rischio di collisione contro i rotori in fase di esercizio risulta trascurabile in virtù dell'interdistanza tra i singoli aerogeneratori. Sono stati inoltre valutati trascurabili gli impatti cumulati con altri impianti realizzati o in fase di realizzazione all'interno dell'area vasta definita per il progetto. Infine, le valutazioni effettuate nella relazione paesaggistica permettono di stimare un impatto trascurabile e reversibile sul paesaggio a medio/lungo termine, in virtù della scelta operata nella selezione dei singoli siti di installazione.

Alcuni dei potenziali impatti possono interessare anche il territorio dei comuni della Regione Lazio direttamente confinanti con il comune di Pitigliano”;

- Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata **“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”;**

- l'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi **ambiti tutelati con vincolo paesaggistico**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., come chiaramente indicato nella *Tavola Beni Paesaggistici* individuati nella *Disciplina dei Beni Paesaggistici del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (P.I.T.)* della Toscana (approvato con deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 e successivi aggiornamenti) e ripreso dalla medesima Società proponente (vds. Relazione tecnica generale, pag. 12). Inoltre il centro storico di Pitigliano e le aree contigue sono tutelati con specifico **vincolo paesaggistico** ai sensi degli artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (individuazione con D.M. 1 luglio 1967);

- l'area interessata dal progetto è vicina a vari siti rientranti nella **Rete Natura 2000**, di cui alle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e n. 09/137/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, precisamente

- IT6010012 - SIC "Lago di Mezzano";
- IT6010011 - SIC/ZPS "Caldera di Latera";
- IT6010056 - ZPS "Selva del Lamone e Monti di Castro";
- IT6010013 - SIC "Selva del Lamone";

- in proposito, si ricorda, poi, che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una "**fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici**". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici**. Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area;**

- - emergono, poi, **numerosi progetti di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata**, pertanto il **progetto** in argomento deve essere **considerato nella sua unitarietà** (con eventuali opere connesse) **e cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera *d*, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto che la situazione concernente la produzione energetica riguardante "*la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore)*" **per tutto il territorio nazionale** ha già da tempo superato qualsiasi effettiva necessità "*ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW*" (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023).

Una vera e propria *overdose* di energia, che non potrebbe esser integralmente utilizzata o conservata, tuttavia dovrà esser acquistata dal Gestore unico della Rete, in parole povere soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti.

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche.

Insomma, siamo all'*overdose* di energia producibile da impianti che servono soltanto agli *speculatori energetici*.

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)

dott. Stefano Deliperi

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Deliperi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'S' and 'D'.